

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZ. LAVORO

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ill. Giudice,

il sig. Vincenzo del Vicario, res.te a Pomezia, via Pola, 93, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Alessandro Cuggiani e dall'avv. Guido Canestri, ed elett.te dom.to nello studio del primo in Roma, via Pietro Tacchini, 7 giusta procura a margine del presente atto,

premesso che

Il sig. del Vicario è stato assunto dalla soc. MONDIALPOL ROMA S.p.A., con sede in Roma, via delle Fornaci, 39 in data 27.02.1991 con contratto a tempo indeterminato al 5° livello CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata con mansioni di guardia particolare giurata, come da buste paga in atti.

Dopo 12 mesi è stato inquadrato al 4° livello che a tutt'oggi riveste, come da buste paga in atti.

Egli per la sua prestazione percepisce ai sensi dell'art. 39 CCNL 1995 le indennità per il ruolo "tecnico-operativo" (all. 1):

a) **indennità per il lavoro notturno**, (indennità erogata per la zona stradale e trasporto - scorta valori") pari a lire 5.500 al 31.12.1995, lire 6.500 al 1.1.1996 e lire 7.500 al 1.1.1997;

b) **indennità per il lavoro notturno** (erogata per il "pionamento fisso") pari a lire 4.000 al 31.12.1995, lire 4.750 al 1.1.1996 e a lire 5.500 al 1.1.1997;

c) **indennità di rischio** (per i servizi di "zona stradale diurna", "trasporto e scorta - valori diurno" e pionamento bancario antirapina"), pari

Io sottoscritto Vincenzo del Vicario res.te a Pomezia, via Pola, 93, nomino e delego gli avvocati Alessandro Cuggiani e Guido Canestri, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, ivi compresa l'eventuale opposizione e la fase esecutiva conferendo loro tutti i poteri dalla legge consentiti, ivi compresi quelli di conciliare e transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia, incassare somme e rilasciare quietanza. Eleggo domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Pietro Tacchini n. 7.

Vincenzo del Vicario
E' vera la firma
Alessandro Cuggiani
Guido Canestri

a lire 3.000 al 31.12.1995, a lire 3.500 al 1.1.1996 e a lire 4.000 al 1.1.1997.

Lo stesso art. 39, u.c., prevede che *“nel caso in cui fossero in atto, alla data del 31.12.1995, a livello locale, indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente art. 39, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l’aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti...”*.

Nella provincia di Roma il contratto collettivo integrativo del 30.5.1989 (all. 2) prevede all’art. 13 che **“l’indennità speciale per lavoro notturno** dovuta per ogni giorno di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio notturno, a titolo di maggiorazione forfetaria per il disagio connesso con il servizio stesso, è elevata da L. 4.400 a L. 5.900 con decorrenza 1.5.89; a L. 6.700 con decorrenza 1.10.89; a L. 7.500 con decorrenza 1.5.90. **L’indennità speciale per il lavoro diurno**, da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza ai lavoratori del ruolo tecnico-operativo che svolgono servizio diurno, per il rischio connesso con il servizio stesso, è elevata da L. 4.100 a L. 5.600 con decorrenza 1.5.89; a L. 6.400 con decorrenza 1.10.89 e a L. 7.200 dal 1.5.90”

Pertanto, per quanto concerne l’indennità speciale per lavoro notturno, il CIP forfettizzava l’indennità in L. 7.500, senza distinguere tra attività di *“piantonamento”* e attività di *“zona stradale e trasporto-scorta valori”*.

Nel 1996, in concreta applicazione dell’adeguamento pattuito nel CCNL, l’indennità notturna prevista dal CIP in L. 7.500 veniva aumentata dell’importo di L. 1.000, come previsto dal CCNL, art. 39 cit. (cfr. buste paga e accordo sindacale del 16.4.1996) passando da L. 7.500 a L. 8.500.

Alla stessa maniera, l’indennità di lavoro diurno/rischio veniva aumentata di L. 500 secondo quanto previsto dal CCNL, passando da L. 7.200 a L. 7.700 (cfr. buste paga e accordo sindacale del 16.4.1996).

Nel 1997, l'indennità per lavoro notturno veniva aumentata di L. 1.000 passando a L. 9.500 (secondo scatto contratto collettivo nazionale 95/99 e buste paga).

Nello stesso 1997, l'indennità di lavoro diurno/rischio aumentava di L. 500 passando a L. 8.200 (idem).

L'accordo economico di rinnovo per il biennio 97/99 (all. 5) prevedeva un aumento di L. 375 per l'indennità notturna e di L. 200 per l'indennità diurna/rischio.

L'azienda avrebbe dovuto, quindi, portare l'indennità notturna da L. 9.500 a L. 9.875 e quella diurna/rischio da L. 8.200 a L. 8.400.

Incomprensibilmente, e senza alcuna comunicazione al lavoratore, la società ha iniziato ad erogare dal 1.1.1999 la somma di L. 7.875 per l'indennità notturna (pari a quella prevista dal ccnl) e la somma di L. 7.200 per l'indennità diurna/rischio (pari al importo originario del CIP del 1989).

Il datore di lavoro ha poi corrisposto dal 1° maggio 2001 l'aumento dell'indennità notturna previsto dal CCNL ossia di 1.025 lire e per l'indennità diurna da lire 7.200 a 7.950.

L'istante percepisce inoltre durante le ferie una indennità denominata "indennità speciale media" il cui importo corrisponde alla media tra l'indennità notturna e l'indennità diurna, e i cui importi si ricavano dalle buste paga. L'illegittima decurtazione degli importi dell'indennità notturna e diurna ha pertanto evidentemente comportato un'altrettanto illegittima decurtazione dell'indennità speciale media.

Il susseguirsi di aumenti può essere riassunto nella seguente tabella:

Indennità Notturna					
Decorrenza	31.12.95	1/1/96	1/1/97	1/1/99	01/05/2001
Dovuto ccnl	5500	6500 (+1000)	7500 (+1000)	7875 (+375)	8900 (+1025)
Dovuto cip	7500	8500	9500	9875	10900
Percepito	7500	8500	9500	7875	8900
Differenza	0	0	0	2000	2000

Indennità Diurna					
Decorrenza	31.12.95	1/1/96	1/1/97	1/1/99	01/05/2001
Dovuto ccnl	3000	3500 (+500)	4000 (+500)	4200 (+200)	4950 (+750)
Dovuto cip	7200	7700	8200	8400	9150
Percepito	7200	7700	8200	7200	7950
Differenze	0	0	0	1200	1200

Indennità speciale media					
Decorrenza	31.12.95	1/1/96	1/1/97	1/1/99	01/05/2001
Dovuto	7350	8100	8850	9137.5	10025
Percepito	7350	8100	8850	7400	8425
Differenze	0	0	0	1735.5	1600

L'azienda convenuta era obbligata a corrispondere le indennità notturna, diurna e speciale media secondo gli importi riportati nella riga "dovuto Cip". Infatti, come si legge nel testo dell'accordo provinciale del 1989 sopra riportato, gli importi delle indennità suddette erano da tale accordo stabilite e progressivamente aumentate di un importo pari agli aumenti via via concordati in sede nazionale.

Emerge pertanto la illegittimità del comportamento aziendale e il diritto del ricorrente a percepire le differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

Egli è pertanto creditore della somma di € 778,60 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, come da conteggio allegato che forma parte integrante del presente atto.

mese	n. ind. Diurno	differenza	dovuto	n. ind. Nott	differenza	dovuto	g. ind spec. Media	differenza	dovuto
gen-99	15	1.200	18.000	1	2.000	2.000	1	1.737	1.737
feb-99	17	1.200	20.400		2.000	0		1.737	0
mar-99	21	1.200	25.200		2.000	0		1.737	0
apr-99	13	1.200	15.600	1	2.000	2.000	1	1.737	1.737
mag-99	15	1.200	18.000	1	2.000	2.000	5	1.737	8.685
giu-99	16	1.200	19.200		2.000	0	26	1.737	45.162
lug-99	14	1.200	16.800		2.000	0		1.737	0
ago-99	22	1.200	26.400	3	2.000	6.000		1.737	0
set-99	0	1.200	0	4	2.000	8.000	21	1.737	36.477
ott-99	17	1.200	20.400		2.000	0	2	1.737	3.474
nov-99	16	1.200	19.200	1	2.000	2.000	4	1.737	6.948
dic-99	20	1.200	24.000		2.000	0	26	1.737	45.162
gen-00	8	1.200	9.600	1	2.000	2.000	12	1.737	20.844
feb-00	11	1.200	13.200	1	2.000	2.000		1.737	0
mar-00	17	1.200	20.400		2.000	0		1.737	0
apr-00	18	1.200	21.600		2.000	0		1.737	0
mag-00	11	1.200	13.200		2.000	0		1.737	0
giu-00	17	1.200	20.400	1	2.000	2.000	26	1.737	45.162
lug-00	18	1.200	21.600		2.000	0		1.737	0
ago-00	14	1.200	16.800		2.000	0	10	1.737	17.370
set-00	17	1.200	20.400		2.000	0	3	1.737	5.211
ott-00	10	1.200	12.000		2.000	0	9	1.737	15.633
nov-00	15	1.200	18.000		2.000	0		1.737	0
dic-00	15	1.200	18.000		2.000	0	26	1.737	45.162
gen-01	9	1.200	10.800		2.000	0	1	1.737	1.737
feb-01	4	1.200	4.800		2.000	0	2	1.737	3.474
mar-01	15	1.200	18.000		2.000	0		1.737	0
apr-01	19	1.200	22.800		2.000	0		1.600	0
mag-01	22	1.200	26.400	2	2.000	4.000		1.600	0
giu-01	15	1.200	18.000	12	2.000	24.000	27	1.600	43.200
lug-01	23	1.200	27.600		2.000	0		1.600	0
ago-01	13	1.200	15.600		2.000	0	11	1.600	17.600
set-01	19	1.200	22.800		2.000	0	5	1.600	8.000
ott-01	18	1.200	21.600		2.000	0		1.600	0
nov-01	21	1.200	25.200		2.000	0		1.600	0
dic-01	21	1.200	25.200		2.000	0	26	1.600	41.600
gen-02	20	1.200	24.000		2.000	0		1.600	0
feb-02	12	1.200	14.400		2.000	0	10	1.600	16.000
mar-02	17	1.200	20.400		2.000	0	4	1.600	6.400
apr-02	18	1.200	21.600		2.000	0		1.600	0
mag-02	12	1.200	14.400		2.000	0	3	1.600	4.800
giu-02	19	1.200	22.800		2.000	0	26	1.600	41.600
lug-02	21	1.200	25.200		2.000	0		1.600	0
ago-02	12	1.200	14.400		2.000	0		1.600	0
set-02	23	1.200	27.600		2.000	0		1.600	0
ott-02	22	1.200	26.400		2.000	0	1	1.600	1.600
nov-02	15	1.200	18.000		2.000	0		1.600	0
dic-02	24	1.200	28.800		2.000	0	26	1.600	41.600
Totale			925.200			56.000			526.375

totale generale

1.507.575

€ 778,60

Tanto premesso il sig. del Vicario, come sopra rappresentato e difeso,

fa istanza


alla S.V. Ill.ma affinché voglia emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in danno della MONDIALPOL ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via delle Fornaci, 39, per il pagamento della somma di € 778,60 come da conteggi che formano parte integrante del presente ricorso, oltre gli interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, oltre le spese, competenze ed onorari, IVA e CPA da distrarsi ai procuratori antistatari.

Si allegano:


1. art. 39 CCNL 1995/1999;
2. Contratto Integrativo Provinciale del 30.5.1989;
3. accordo sindacale 16.4.1996;
4. accordo sindacale 15.4.1997;
5. accordo di rinnovo secondo biennio del 23.7.1998;
6. buste paga del 1.1995; 1.1996; 1.1997; 1.1999 – 2.2003.

Roma, 24 marzo 2003.

Avv. Alessandro Cuggiani



Avv. Guido Canestri



ROMA 11 18-10-07 euro 1800,00

CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.p.A.
6140-8 03202-9 Roma - V.le Giulio Cesare, 29/A

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti superiori a 12.500,00 euro (L. 97/1991)
NON TRASFERIBILE
zona riservata alla clausola **NON TRASFERIBILE**

a vista pagate per questo assegno bancario

euro **MILLEOTTOCENTO/00**

n.: 0021592256-10 all'ordine **DEL VICARIO VINCENZO**

c/c n. **30982781**

CMC Progetto S.p.A.
Amministrazione Unico
Dott.ssa Giuseppina Alipaviva

GRAFICHE VALDEGA

10021592256-10 61408032029

ASSEGNO DI RISARCIMENTO DIFFERENZA ECONOMICA
PER L'INDENNITA'